



COMUNE DI NULVI

PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 129 Del 06-12-2016

Oggetto: Art.1 comma 557 Legge 311/2004 - Convenzione tra il Comune di Nulvi (SS) ed il Comune di Tergu (SS) per l' utilizzazione dell'attività lavorativa del Dr. Giovanni Maria Manconi: autorizzazione proroga

L'anno duemilasedici, addì sei del mese di dicembre, alle ore 11:30 in Nulvi e nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Signor Cubaiu Antonello nella sua qualità di Sindaco - e con l'intervento degli Assessori qui sotto specificati:

Cubaiu Antonello	Sindaco	P
Decortes Elvira	Vice Sindaco	A
Caddeo Francesco	Assessore	A
Cuccureddu Luigi	Assessore	P
Meloni Marta	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Sanna Francesco.

CONSTATATA la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione n. 109 del 12 novembre 2015 con la quale si autorizzava il dipendente comunale Dott. Giovanni Maria Manconi, Cat. D, P.E. "D4" attuale Responsabile del Settore Segreteria, Affari Generali e Demografici di questo ente, a prestare la propria attività lavorativa a tempo parziale presso il Comune di Tergu (SS), mediante la stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004;

VISTA la necessità manifestata dal Comune di Tergu con nota acclarata al Prot. n. 8033 di questo Comune in data 30-11-2016, di procedere al rinnovo della convenzione in essere sino al 31 dicembre 2017, al fine di garantire in tal modo la gestione dei servizi demografici del Comune stesso, la cui struttura non risulta dotata di personale qualificato per lo svolgimento delle funzioni predette e dare continuità all'attività svolta;

VISTO l'articolo 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che testualmente recita: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché **autorizzati dall'amministrazione di provenienza**";

VISTO il parere del Consiglio di Stato – Sezione I[^], n. 2.141/2005 del 25 maggio 2005, reso al Ministero dell'Interno, con cui si precisa, con riferimento appunto all'art. 1, c. 557 L. n.311/2004:

- che la succitata norma è da considerare norma speciale che introduce una deroga al principio di unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella Pubblica Amministrazione, contenuto nell'art. 53, c. 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- che la sommarietà estrema della norma predetta rende necessarie integrazioni con altri dati desunti dai principi generali dell'ordinamento ed in particolare applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni – Autonomie locali del 14.09.2000);

- che sotto questo profilo siano di fronte ad una normativa che consente al dipendente part-time (non superiore al 50%) lo svolgimento di una seconda attività lavorativa e che l'art. 1, c. 557 della Legge n. 311/2004 contempla un caso non dissimile nei suoi tratti essenziali ed in particolare sul piano dei rapporti tra le parti interessate, appunto il lavoratore e le due amministrazioni motivo questo che deve indurre l'ente di appartenenza a valutare la compatibilità della seconda attività lavorativa con quella già in essere e deve, altresì, stabilire le attività non consentite, perché interferenti con i compiti istituzionali;

- che se l'utilizzazione del lavoratore avviene con contratto di lavoro subordinato, come appunto nel caso di specie, l'Amministrazione di appartenenza dovrà curare il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, quali in particolare:

1. l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali, ivi compreso il lavoro ordinario ed il lavoro straordinario;

2. il periodo di riposo giornaliero e settimanale;

3. le ferie annuali, che dovranno essere fruiti nello stesso periodo;

- che è necessario che gli enti interessati definiscano preventivamente tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione del rapporto di lavoro;

- che è anche possibile che la seconda attività sia svolta in forma autonoma;

- che restano escluse le prestazioni d'opera professionale;

• che l'utilizzazione del dipendente con contratto di lavoro autonomo "è consentita solo nei limiti e con le modalità in cui le amministrazioni pubbliche possono ricorrere agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e alle collaborazioni coordinate e continuative".

VISTA la Circolare n. 2/2005 in data 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno;

Considerato che il succitato comma 557 consente la costituzione di due rapporti di lavoro, uno a tempo pieno con l'ente di appartenenza ed un altro part-time, con il secondo ente, per un massimo di 12 ore settimanali;

VISTO l'articolo 14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto il 22.01.2004 in materia di utilizzo a tempo parziale del personale dipendente, anche in regime di convenzione con altri enti locali;

DATO ATTO che lo stesso dipendente ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento dell'incarico predetto;

CONSIDERATO che l'istituto del così detto "scavalco" della prestazione lavorativa come disciplinato dal più volte citato art. 1, c. 557 della Legge n.311/2004 e, per certi aspetti, integrato dall'art. 14 del CCNL 22.01.2004, sopra richiamato, consente di avvalersi della prestazione lavorativa di dipendenti di altro ente locale, nell'ambito di un unico rapporto di lavoro, con costituzione del rapporto organico con entrambi gli enti e con ripartizione della spesa tra gli stessi;

VISTA la convenzione stipulata in data 03-12-2015 tra il Comune di Nulvi (SS) ed il Comune di Tergu (SS) e ritenuto di poterne autorizzare la proroga, come peraltro espressamente previsto all'art. 7 della convenzione stessa;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Personale ai sensi dell'articolo 49, 2° comma, del decreto legislativo 267/2000;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, 2° comma, del decreto legislativo 267/2000 e smi;

CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di autorizzare il Dott. Giovanni Maria Manconi, Cat. D, P.E. "D4" ed attuale Responsabile del Settore Segreteria, Affari Generali e Demografici di questo ente, a prestare la propria attività lavorativa a tempo parziale presso il Comune di Tergu (SS), per un ulteriore periodo di un anno (dal 01-01-2017 al 31-12-2017), così come espressamente previsto dall'art. 7 della convenzione di cui al punto successivo;
2. Di dare atto che i tempi e i modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione del rapporto di lavoro, da parte dei due enti, sono indicati nell'apposita convenzione - a suo tempo stipulata con il Comune di Tergu (SS) - e che, ad ogni buon fine - si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dichiarare, con separata votazione unanime e stante l'urgenza manifestata dall'ente richiedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LETTO E APPROVATO,IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE
F.to Signor Cubaiu Antonello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Sanna Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, PER OGNI SINGOLO ADEMPIMENTO
RELATIVO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE,

ATTESTA

CHE SONO STATI ESPRESSI:
PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ REGOLARITA' TECNICA

DATA: 30-11-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO: MANCONI GIOVANNI MARIA

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ REGOLARITA' CONTABILE

DATA: 30-11-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO: SERRA GIOVANNI ANTONIO

CHE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER N°15 GIORNI CONSECUTIVI DAL GIORNO
07-12-2016;

CHE E' STATA CONTESTUALMENTE INVIATA AI CAPOGRUPPO CONSILIARI;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Sanna Francesco)

E' DIVENUTA ESECUTIVA:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ART.134, C.4° TUEL);

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Sanna Francesco)

COPIA CONFORME DELLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Sanna Francesco)